

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1083-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE SCAMARCIO)

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 1980

e

TESTO DEGLI ARTICOLI

*approvato in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta
del 26 novembre 1980*

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla
costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera
dei deputati nella seduta del 31 luglio 1980 (V. Stampato n. 1040)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 agosto 1980*

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento sottoposto all'approvazione dell'Assemblea si articola essenzialmente in tre punti.

Il primo, che corrisponde a gran parte del testo del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati — che la Commissione giustizia ha ritenuto di accogliere integralmente — concerne la riforma della disciplina del funzionamento della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Questa, come è noto, è afflitta da rilevanti problemi poichè il numero eccessivo dei suoi componenti ne rende difficoltosa la sostituzione ed incide negativamente sugli stessi ritmi di lavoro. Si aggiunga che le recenti modifiche legislative sulla composizione del Consiglio superiore hanno finito per compromettere l'attuazione del principio del rispetto della proporzionalità tra le varie categorie della magistratura particolarmente rilevante in questo ambito.

Si è pertanto prevista la riduzione del numero dei componenti della sezione e la presenza nel collegio di tutte le categorie in maniera da assicurare sia un più agile svolgimento dei lavori della sezione medesima sia l'attuazione del principio proporzionale. Altre innovazioni sono poi la non obbligatorietà per il Presidente della Repubblica di presiedere la sezione e la possibilità che il vice presidente sia sostituito da un altro componente effettivo della sezione, ciò al fine di snellire il procedimento, mentre la permanenza in carica per l'intero quadriennio dei componenti effettivi vuole assicurare maggiore uniformità delle decisioni.

Particolare attenzione si è posta anche alla materia relativa all'azione disciplinare stabilendo termini perentori per il suo promovimento e per il successivo svolgimento del provvedimento.

Altre disposizioni, complementari in parte alla materia in oggetto, riguardano la decadenza dall'ufficio dei componenti del Consiglio.

La Commissione ha poi ritenuto all'unanimità di introdurre nel testo del disegno di legge trasmesso dalla Camera una serie di emendamenti che si possono raccogliere in altri due gruppi.

Il primo gruppo attiene alla introduzione del principio del collocamento d'ufficio fuori ruolo sia dei professori di ruolo delle Università eletti componenti del Consiglio superiore sia dei magistrati componenti elettivi del Consiglio medesimo. Ciò al fine di garantire la massima disponibilità di questi componenti — come d'altronde avviene già per i membri che esercitano la professione forense — alle delicate funzioni ad essi attribuite. In questa ottica rientra anche la previsione della corresponsione di una indennità di reinserimento, fissata in quindici milioni, da corrispondere all'atto della cessazione della carica.

Il secondo gruppo attiene alla nuova disciplina del meccanismo elettorale concernente i componenti del Consiglio superiore da eleggere da parte dei magistrati; disciplina resa necessaria dalle esigenze, già accennate, di adeguamento alla situazione che in tema di elettorato passivo si è determinata in conseguenza della riforma — introdotta nel 1979 — nel sistema della progressione dei magistrati.

La disciplina proposta si ispira alla finalità di garantire la rappresentanza delle varie categorie rispettando nel contempo il senso del principio della proporzionalità.

La complessità e profondità degli interventi operati nel meccanismo elettorale in questione ha infine suggerito l'introduzione di una disposizione transitoria che proroga di 90 giorni il termine di indizione delle prossime elezioni del Consiglio superiore, essendo l'attuale ormai avviato alla scadenza.

Per tale ragione, anzi, si sottolinea l'urgenza dell'approvazione del provvedimento.

SCAMARCIO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

29 ottobre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

5 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« Articolo 4 (*Composizione della sezione disciplinare*). — La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di Corte di appello, due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio delle funzioni direttive superiori, un magistrato di Corte di appello, un magistrato di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, quale è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Nell'ipotesi in cui il presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione ».

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« Articolo 6 (*Deliberazioni della sezione disciplinare*). — In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione, dal componente effettivo eletto dal Parlamento, che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designato nell'elezione preveduta dall'articolo 4; se la sostituzione non è possibile il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente ».

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 2.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Sul conferimento degli uffici direttivi, escluso quello di pretore dirigente, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento ».

Art. 4.

Il numero 4) dell'articolo 18 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« 4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno; ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

« Articolo 32-bis (*Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni*). — I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione ».

Art. 6.

Gli articoli 37 e 38 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dal seguente:

« Articolo 37 (*Sospensione e decadenza*). — I componenti del Consiglio superiore possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo.

I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica quando con-

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato l'arresto per qualsiasi reato.

I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se, sottoposti a procedimento disciplinare, sono stati sospesi a norma dell'articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.

I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento.

La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore. La sospensione facoltativa è deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per improponibilità o improseguibilità dell'azione penale, relativi a componenti eletti dal Parlamento, il presidente del Consiglio superiore ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti è attribuita una indennità per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità ».

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 7.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

L'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore, in relazione alle esigenze della propria funzionalità, può deliberare che i magistrati componenti elettivi siano collocati, con il loro consenso, fuori del ruolo organico della magistratura ».

Art. 9.

L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dal seguente:

« Articolo 32 (*Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare*). — Se alcuno dei componenti della sezione disciplinare, che non sia membro di diritto, cessa di far parte del Consiglio superiore, la sostituzione ha luogo mediante elezione dopo che il Con-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dal seguente:

« I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è inserito il seguente:

« Art. 30-bis. - (*Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Università eletti componenti del Consiglio superiore*). « I professori di ruolo delle Università eletti componenti del Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avrà efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore.

Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 ».

Art. 10.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

siglio superiore sia stato integrato a norma dell'articolo 39 della legge. Se deve essere sostituito un componente effettivo può essere eletto al suo posto anche un componente supplente. Ove questi risulti eletto, si procede a nuova elezione per la sua sostituzione ».

Art. 10.

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è abrogato.

Art. 11.

L'ultimo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dai seguenti:

« L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare.

La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Nei due anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il proce-

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro.

Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato ».

Art. 12.

(Disposizione transitoria)

Per i fatti per cui non risulti ancora promossa l'azione disciplinare o per i quali sia in corso il procedimento disciplinare, i termini previsti dall'articolo 11 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento, all'atto della cessazione dalla carica, spetta, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato, una indennità pari a un dodicesimo del compenso globale lordo annuale loro spettante ».

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 13.

Per i fatti per cui non risulti ancora promossa l'azione disciplinare o per i quali sia in corso il procedimento disciplinare, i termini previsti dall'articolo 12 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Identico:

« Ai componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento è corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennità di lire quindici milioni.

Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennità è liquidata nella misura di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

un quarto dell'importo indicato nel precedente comma per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato ».

Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: quattro fra i magistrati di cassazione, di cui due idonei alle funzioni direttive superiori, due fra i magistrati di appello, quattro fra i magistrati di tribunale e gli altri dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza ».

Art. 16.

Nel terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

« Partecipano, altresì, gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano già preso possesso dell'ufficio di destinazione ».

Art. 17.

All'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è aggiunto in fine, il seguente comma:

« Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità dalla nomina ».

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dal-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno quattro magistrati di cassazione, di cui due dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori, due di appello e quattro di tribunale ».

Art. 19.

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere ».

Art. 20.

L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23 ».

Art. 21.

Il quinto comma dell'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« Qualora, effettuate tali operazioni, risultino non assegnato uno dei posti vincolati di cui all'articolo 23, si procede sostituen-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

do al magistrato eletto con il quoziente più basso in soprannumero nella categoria di appartenenza il magistrato della stessa lista, primo dei non eletti e della categoria che va completata. Analogamente si procede se i posti vincolati non coperti sono più di uno ».

Art. 22.

Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è prorogato di novanta giorni.